


TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale di Vicenza
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza



PROTOCOLLO

Visto il D.L. 18 marzo 2020 n.18;

al fine di chiarirne i contenuti per quanto di rispettiva competenza e fornire indicazioni operative;

dato atto che la norma ha definitivamente precisato la ratio unica della composita normativa emergenziale e la conseguente necessità di adottare un'interpretazione meramente teleologica in funzione della prioritaria emergenza epidemiologica;

considerato che, allo stato, anche per il personale amministrativo adibito alle cancellerie le dirigenze stanno procedendo, in piena osservanza al dettato normativo (art. 87), alla rimodulazione delle presenze fisiche indispensabili, onde raggiungere il limite del minimo affollamento possibile;

considerato che la lavorazione delle richieste veicolate dal deposito telematico – nel civile e nel penale – presuppone la presenza fisica del personale amministrativo che non potrà contare sulla collaborazione di chi usufruirà dello smart working;

considerato che l'art. 83 del dl 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto, tra l'altro, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con alcune eccezioni elencate al comma 3 dello stesso articolo;

considerato, inoltre, che l'art. 2 comma 6 del dl 8 marzo 2020 n. 11 prevede che dall'entrata in vigore dello stesso decreto fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico tutti gli atti siano depositati esclusivamente tramite PCT, con pagamento telematico di contributo unificato e di anticipazione forfettaria, e che quindi solo per gli uffici del Giudice di Pace è necessaria la presenza fisica per l'effettuazione del deposito;

ribadito quindi che il presente protocollo è finalizzato a garantire il massimo delle precauzioni sanitarie e che pertanto la primaria finalità da raggiungere anche nell'esecuzione delle disposizioni **è di garantire che lo svolgimento delle attività non costituisca per nessuno un potenziale pericolo di contagio;**

SI CONVIENE

Settore civile (escluso procedimenti concorsuali ed esecuzioni): fino al 15 aprile 2020 e salvo ulteriori proroghe, gli atti introduttivi depositati tramite il PCT,

- che concernono i procedimenti sospesi, compresi i decreti ingiuntivi, saranno iscritti nei limiti delle possibilità della cancelleria. Gli avvocati valuteranno attentamente e responsabilmente l'opportunità di iscrivere procedimenti che non abbiano caratteristiche di urgenza;
- che concernono procedimenti di cui al comma 3 dell'art. 83 del DL 18/2020 saranno iscritti prioritariamente se flaggati come urgenti.

MODALITA' DI DEPOSITO SUL PCT: sia per i depositi di atti introduttivi (obbligatoriamente telematici) sia per gli atti in corso di causa concernenti procedimenti non sospesi gli avvocati sono comunque tenuti a flaggare per la eventuale accettazione la richiesta di urgenza; saranno ammessi anche depositi per richiedere dichiarazioni di urgenza ma solo se è flaggata la richiesta di urgenza.

Settore penale: fino al 15 aprile 2020 e salvo ulteriori proroghe,

- alle cancellerie non dovrà pervenire alcun tipo di richiesta che non concerna procedimenti non sospesi ovvero misure cautelari in atto o misure di sicurezza; tutte le richieste relative a procedimenti sospesi saranno considerate non ricevute e dovranno essere reiterate alla fine del periodo emergenziale.

Uffici del Giudice di Pace: fino al 15 aprile 2020 e salvo ulteriori proroghe, non potrà essere depositato alcun atto concernente procedimenti non sospesi ex lege salvo quelli per cui si richiede l'urgenza anche qualora il Giudice di Pace procedente avesse prima dell'entrata in vigore di tale normativa emergenziale previsto dei termini a pena di decadenza.

In materia civile saranno consentiti il deposito di atti e/o richieste solo con riferimento:

- ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea nonché in relazione
- ai soli procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (in quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice designato, egualmente non impugnabile).


In materia penale saranno consentiti:

- il deposito di atti e/o richieste solo con riferimento ai procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale (anche in tale caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile);

E' assicurato presso la cancelleria un presidio per il compimento dei soli atti indifferibili secondo quanto sopra specificato e con la precisazione che ogni diversa richiesta sarà ritenuta irricevibile e sarà, per il medesimo periodo, consentito il solo deposito di atti e documenti a mezzo posta ordinaria o a mezzo PEC.

22 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale.



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

